

Registro Generale n. 119/2024

pubblicata il 01/02/2024

Reg. del Settore n. 21 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Indennità di funzione spettanti agli amministratori a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 583- 585 della legge n. 234/2021 e adempimenti conseguenti.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 119/2024pubblicata il 01/02/2024Reg. del Settore n. 21 / 2024

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.

DOTT.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Indennità di funzione spettanti agli amministratori a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 583- 585 della legge n. 234/2021 e adempimenti conseguenti.

Il Direttore di Settore

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

VISTO l'art. 1 comma 54 della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), con il quale è stato rideterminato in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;

VISTO la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;

VISTO l'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 che prevede: "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

VISTO il successivo comma 584 della citata legge che prevede quanto segue: A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.”*;

CONSIDERATO che il comma 585 della legge 30-12-2021 n. 234 dispone che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.”*;

VISTA la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione delle indennità previste per gli anni 2023 e 2024, chiarisce che: *“Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*;

VISTA l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00;

ATTESO che questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale pari a 64073 abitanti;

RICHIAMATI altresì:

1. il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;
2. la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziate dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 86 del 26.01.2023 *“Determinazione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 583- 585 della legge n. 234/2021 e adempimenti conseguenti”*;

CONSIDERATO che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali nonché al Presidente del Consiglio Comunale le misure dell'indennità di funzione degli amministratori, obbligatorie per legge, sono determinate come di seguito:

INDENNITA' SINDACO	
Fascia demografica comune DM 119/2000	Sindaci comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000
Fascia demografica comune (L. Bilancio 2022)	Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti
Indennità al 1/01/2024	9.660,00 (100%)

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI

Fascia demografica	Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000
	INDENNITA' VICE SINDACO
Indennità al 1/01/2024	7.245,00
	INDENNITA' ASSESSORI
Indennità al 1/01/2024	5.796,00
	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Indennità al 1/01/2024	5.796,00

PRECISATO che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTA la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione;

RICHIAMATI altresì:

- il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanZIA 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;
- la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziare dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

RITENUTO di dovere comunque riservarsi di procedere a modifica della presente in caso di nuovi chiarimenti interpretative della normativa in parola;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di definire ai sensi dell'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 l'indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale come di seguito:

INDENNITA' SINDACO	
Fascia demografica comune DM 119/2000	Sindaci comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000
Fascia demografica comune (L. Bilancio 2022)	Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti
Indennità al 1/01/2024	9.660,00 (100%)

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI	
Fascia demografica	Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000
	INDENNITA' VICE SINDACO
Indennità al 1/01/2024	7.245,00
	INDENNITA' ASSESSORI
Indennità al 1/01/2024	5.796,00
	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Indennità al 1/01/2024	5.796,00

- di precisare che le indennità di che trattasi hanno decorenza dal 1° gennaio 2024, trattandosi di adeguamenti previsti per legge e che gli importi sopra indicate si riferiscono all'indennità spettante in misura intera;
- di dare atto che nel bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2023 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori sono già stati previsti per l'anno 2024 secondo la seguente tabella;

Indennità ANNUA	ANNO 2024	CAPITOLO 10/0
SINDACO	115.920,00	
ASSESSORI	556.416,00	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	69.552,00	
VICE SINDACO	86.940,00	

- di precisare che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- di inviare la presente al Sig. Sindaco, al Sig. Vice Sindaco, ai Sigg.ri Assessori, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, al Sig. Segretario Generale per opportuna conoscenza, all'ufficio paghe per le attività di competenza nonché all'albo pretorio per la pubblicazione integrale on line

Nessun Allegato

Cosenza 30/01/2024

Il Direttore di Settore

Matilde Fittante
